

STATUTO

"FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI - ETS"

PREMESSE

1. L'Ente CASA DI RIPOSO "Contessa VIRGINIA RIZZINI" nasce per volontà testamentaria della contessa Virginia Pignatelli in Rizzini come da atto notarile n° 3754 del 18 Marzo 1886 Notaio Carlo Campanile di Napoli.
2. In data 20 Maggio 1897 l'Ente viene riconosciuto in Ente Morale con Decreto Reale Umberto I.
3. Con delibera del Collegio Commissariale n° 20 del 02.09.2003, a seguito della Legge 1/2003 Regione Lombardia, l'Ipab (Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza) si trasforma in Fondazione.

Art. 1

- DENOMINAZIONE E SEDE -

1. Ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo Settore") e, in quanto compatibile, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, è costituita la fondazione denominata "FONDAZIONE CONTESSA RIZZINI - ETS" con sede legale a Guidizzolo, provincia di Mantova, in vicolo Volto n. 16.
2. La Fondazione utilizza, nella denominazione, negli atti, nella corrispondenza ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS"

Art. 2

- SCOPI ISTITUZIONALI -

1. La fondazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, della beneficenza e della formazione, ispirandosi ai principi del rispetto, valorizzazione e promozione integrale della persona, soprattutto quando è in condizione di grave difficoltà.

La Fondazione esercita, in via esclusiva o principale, le attività di interesse generale di cui alle seguenti lettere dell'art. 5 D.Lgs. 117/2017:

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità



pla. Canali

spett.le. Chiuso
Fondazione
F. Rizzini
Mantova

educativa;

e) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

f) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;

g) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

La Fondazione ha lo scopo di provvedere all'assistenza, alla tutela della salute, alla cura, al recupero funzionale e sociale delle persone anziane non autosufficienti, delle persone svantaggiate per disabilità fisica e/o per emarginazione sociale, che per motivi di salute, sociali e familiari si trovino in condizioni di bisogno di assistenza.

La Fondazione presta i suoi servizi ai soggetti indicati al punto precedente senza distinzioni di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri scopi istituendo e gestendo servizi di assistenza sociale, socio-sanitaria e sanitaria di natura residenziale, territoriale e domiciliare.

La Fondazione, nell'adempimento dei propri scopi istituzionali, può cooperare con Enti Pubblici e privati sottoscrivendo convenzioni che ne regolamentino i rapporti, oltre a partecipare alla costituzione di soggetti, sia privati che pubblici, aventi analoghi scopi ed alla gestione delle conseguenti attività.

Nello svolgimento delle proprie attività la Fondazione può avvalersi di volontari, in conformità alle previsioni di cui all'art. 17 del D.Lgs. 117/2017.

2. La Fondazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle prime, secondo i criteri e limiti previsti dalla normativa vigente. Le attività diverse sono individuate dal Consiglio di Amministrazione.

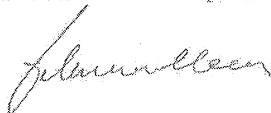
3. L'Istituzione esaurisce le proprie finalità statutarie nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

Art. 3

- PATRIMONIO -

1. Il patrimonio della fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. Il patrimonio della Fondazione potrà essere incrementato



con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti all'Ente a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

3. L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi dell'Ente ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

4. Le alienazioni patrimoniali devono essere deliberate dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza qualificata.

5. La Fondazione può detenere la proprietà di beni immobili e mobili.

Art. 4

- MEZZI FINANZIARI -

1. La Fondazione persegue i propri scopi mediante l'utilizzo di:

- a) rendite patrimoniali;
- b) rette, tariffe e contributi derivanti dall'esercizio delle attività istituzionali di interesse generale e diverse;
- c) proventi di donazioni, eredità ed altri atti di liberalità da parte di persone fisiche e giuridiche sia pubbliche che private, non destinati ad incrementare il patrimonio.

2. E' stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali; nonché nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

3. La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali di interesse generale ed in particolare nelle attività di natura sanitaria e socio-sanitaria.

Art. 5

- ORGANI -

1. Sono organi dell'Istituzione:

- a) Il Consiglio di Amministrazione;
- b) Il Presidente;
- c) L'Organo di Controllo;
- d) Il Revisore Legale dei Conti.

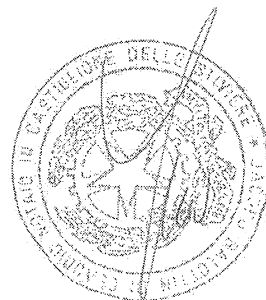
Art. 6

- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, che sono nominati dal Sindaco del Comune di Guidizzolo.

2. Il Consiglio di Amministrazione si insedia su convocazione del Presidente uscente.

3. Il Consiglio di Amministrazione nella prima seduta, elegge



for. Leonardo

F. Scuderi

P. Scuderi

maurizio berto

F. Scuderi

fra i suoi membri il Presidente e il Vice-Presidente incaricato della sua sostituzione in caso di assenza temporanea. Se accadesse che fossero contemporaneamente assenti o impossibilitati sia il Presidente che il Vice-Presidente, le funzioni sono assunte temporaneamente dal Consigliere più anziano di nomina o in subordine di età.

4. L'elezione del Presidente e del Vice-Presidente avviene con le modalità indicate dal successivo articolo 10 comma 3 ultimo capoverso ed a scrutinio segreto.

5. Ai sensi dell'art. 79, comma 3, lett. b-bis del D.Lgs. 117/2017, non è deliberato alcun compenso a favore degli organi amministrativi, salvo il rimborso delle spese.

Art. 7

- DURATA E RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni a decorrere dalla data di insediamento dell'organo e i suoi membri possono essere riconfermati senza interruzione. Essi rimangono in carica, comunque, fino alla nomina dei successori.

2. I membri del Consiglio di Amministrazione che non intervengano alle sedute per più di due volte consecutive, e senza giustificato motivo, possono essere dichiarati decaduti. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione stesso anche su segnalazione dell'Autorità di Vigilanza.

Art. 8

- DECADENZA E CESSAZIONE DEI CONSIGLIERI -

1. In caso di decadenza di uno dei Consiglieri, il Presidente ne dà comunicazione al soggetto titolare della competenza alla nomina affinché si provveda alla sostituzione; analoga comunicazione deve essere fatta in caso di cessazione dall'incarico per altre cause.

2. I consiglieri nominati in surroga restano comunque in carica sino alla scadenza naturale del Consiglio di Amministrazione.

3. Le dimissioni o la decadenza della maggioranza dei componenti l'organo di amministrazione comportano in ogni caso la decadenza dell'intero Consiglio.

Art. 9

- ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione si raduna almeno due volte l'anno; si raduna, inoltre, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, oppure su richiesta motivata di almeno tre Consiglieri presentata per iscritto al Presidente che procederà alla convocazione.

2. Le adunanze sono indette con invito scritto, firmato dal Presidente e contenente l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare, da recapitarsi agli interessati almeno tre giorni prima delle sedute ordinarie e almeno 24 ore prima delle sedute straordinarie. L'invito può essere trasmesso tramite mail o con altro mezzo di cui si abbia prova di ricezione, e recapito-

Filippo Elia

tato nei tempi previsti dal comma precedente.

3. In caso di urgenza, con la presenza di tutti i suoi componenti e per accettazione unanime, il Consiglio di Amministrazione può decidere la trattazione di argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

4. Alle riunioni partecipa il Direttore con funzioni consultive e di redazione dei verbali della seduta. In caso di assenza od impedimento del Direttore tali operazioni saranno affidate ad uno dei Consiglieri intervenuti.

5. Alle riunioni possono essere invitati terzi per relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

Art. 10

- DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con l'intervento della metà più uno dei membri che lo compongono e con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

2. E' previsto il quorum speciale di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di estinzione della Fondazione e a maggioranza qualificata per le alienazioni patrimoniali.

3. Le votazioni avvengono normalmente in modo palese ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le votazioni devono essere adottate a scrutinio segreto qualora si tratti di questioni concernenti persone.

4. Le deliberazioni ed il verbale dell'adunanza sono firmati da tutti coloro che vi sono intervenuti: quando qualcuno degli intervenuti si allontani o rifiuti di firmare ne viene fatta menzione nel verbale dell'adunanza.

Art. 11

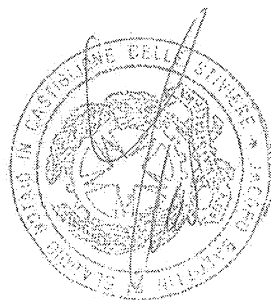
- FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE -

1. Il Consiglio di Amministrazione determina l'indirizzo generale delle attività della Fondazione, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare, indicando le priorità, emanando disposizioni di carattere generale.

2. Ai sensi dell'art. 26 comma 7 D.Lgs. 117/2017, il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

3. In particolare, il Consiglio di Amministrazione delibera i seguenti atti fondamentali:

- 1) elegge il Presidente ed il Vice-Presidente;
- 2) approva e modifica lo Statuto ed i Regolamenti della Fondazione;
- 3) approva il bilancio di esercizio, il Bilancio sociale, ove previsto per legge, e gli adempimenti correlati;
- 4) documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse;
- 5) approva le rette e le tariffe dei servizi forniti;



Spec. / L'Espresso

Federico, P. Ruffino, M. Ruffino

- 6) approva gli atti che in qualsiasi modo alienano, impegnano, aumentano il patrimonio e le rendite della Fondazione;
- 7) approva le convenzioni con Enti Pubblici e Privati, la costituzione e la modifica di forme associative nella gestione dei servizi;
- 8) nomina, designa, revoca propri rappresentanti presso associazioni, federazioni, istituzioni, consulte;
- 9) nomina l'Organo di Controllo;
- 10) nomina il Direttore, esterno al Consiglio;
- 11) delibera sulla decadenza dei Consiglieri ai sensi del precedente articolo 7 comma 2;
- 12) autorizza il Presidente a stare e resistere in giudizio per conto della Fondazione.

Art. 12

- PRESIDENTE -

1. Il Presidente viene eletto dal Consiglio di Amministrazione con le modalità previste dall'art. 10 comma 3 ultimo capoverso e dura in carica per la durata del Consiglio.

Art. 13

- COMPITI DEL PRESIDENTE -

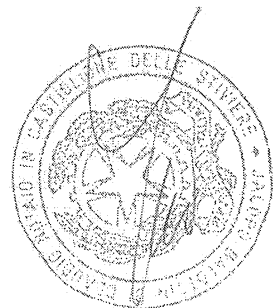
1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, ha la facoltà di rilasciare procure speciali, di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.
2. Spetta al Presidente:
 - a) determinare l'ordine del giorno delle sedute del Consiglio di Amministrazione,
 - b) convocare e presiedere le adunanze del Consiglio di Amministrazione,
 - c) curare l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione,
 - d) sviluppare ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali dell'Ente,
 - e) esercitare la sorveglianza sul regolare andamento morale ed economico dell'istituto,
 - f) assumere, nei casi d'urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio di Amministrazione, i provvedimenti indifferibili ed indispensabili al corretto funzionamento dell'Istituzione sottoponendo gli stessi alla ratifica del Consiglio di Amministrazione medesimo entro il termine improrogabile di 10 giorni dalla data di assunzione del provvedimento;
3. In caso di assenza o temporaneo impedimento del Presidente, ne farà le veci il Vice-Presidente.

Art. 14

- DIRETTORE -

1. Il Direttore viene nominato dal Consiglio di Amministrazione





- ESERCIZIO FINANZIARIO -

1. L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. La Fondazione è obbligata alla redazione del Bilancio di esercizio, ai sensi della normativa vigente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
3. Nei casi previsti dall'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017, la Fondazione ha l'obbligo di redigere e adottare il Bilancio sociale.
4. Gli adempimenti contabili della Fondazione sono disciplinati in apposito regolamento approvato dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 18

- REGOLAMENTI -

1. La disciplina, l'ordinamento, la gestione e l'organizzazione del personale dipendente, le modalità di funzionamento, di erogazione dei servizi e quant'altro inerente l'attività della Fondazione saranno disciplinati da uno o più regolamenti da adottare entro un anno dall'istituzione in Ente del Terzo Settore.
2. I regolamenti non potranno contenere norme in contrasto con il presente Statuto, unitamente al quale costituiscono la base essenziale della vita della Fondazione.

Art. 19

- NORME SULL'ESTINZIONE -

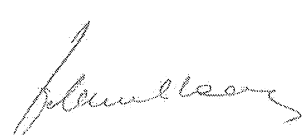
1. La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo.
2. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli artt. 27 e 28 c.c.
3. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge, a trasformare il proprio scopo istituzionale.
4. Qualora fosse impossibile procedere nei termini di cui al comma precedente, o se il Consiglio di Amministrazione ritenesse di estinguere la Fondazione, delibererà l'estinzione all'unanimità e con la presenza di tutti i membri e nominerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Art. 20

- NORME SULLA DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO -

1. In caso di scioglimento, la fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 comma 1 del D.Lgs. n. 117/2017, secondo le modalità di cui all'articolo 9 del medesimo decreto.

Art. 21



- NORME GENERALI -

1. Per quanto non contemplato nel vigente statuto si osservano le norme previste dall'ordinamento vigente.

Art. 22

- DISPOSIZIONE TRANSITORIA -

1. La Fondazione inizia ad essere retta secondo il presente Statuto dal giorno in cui la stessa è iscritta nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sezione altri Enti del Terzo Settore.

F. C. C.
P. R. P.
Procurati J. G.
Prof. F. L.
R. G.

